

Regolamento per l'individuazione del personale di Arpa Piemonte incaricato degli interventi ispettivi e per lo svolgimento delle relative funzioni

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.P.R. 4 settembre 2024, n. 186 recante "Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132", le modalità di individuazione e le competenze del personale ispettivo di Arpa Piemonte e stabilisce i criteri generali per le modalità di svolgimento degli interventi ispettivi.
2. Il legale rappresentante di Arpa Piemonte individua e nomina, tra il personale ispettivo di cui al presente regolamento, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Le modalità di nomina degli ufficiali di polizia giudiziaria sono definite con specifico regolamento interno.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) interventi ispettivi: attività di vigilanza, controllo e verifica finalizzata all'accertamento dell'osservanza della normativa in materia ambientale, svolta nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), ai sensi della L. 132/2016;
 - b) personale ispettivo (o ispettori): personale di Arpa Piemonte incaricato dello svolgimento di interventi ispettivi. Tra il personale ispettivo vengono individuati gli ufficiali di polizia giudiziaria, che operano anche secondo lo specifico regolamento dell'Agenzia;
 - c) settori specifici di attività: attività di vigilanza e controllo e verifica ambientale di cui all'elenco allegato al presente regolamento.

Titolo II – Nomina, sospensione e revoca degli ispettori

Art. 3 - Requisiti per l'individuazione degli ispettori

1. Il personale ispettivo è individuato da Arpa Piemonte tra il personale che svolge attività di vigilanza, controllo e verifica ambientale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia, a tempo pieno o a tempo parziale;
 - b) essere in possesso di un titolo di studio universitario (laurea triennale, specialistica o magistrale o diploma di laurea ante DM 509/1999) in materie scientifico-tecnologiche o giuridiche ovvero di un titolo di studio di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico;
 - c) non essere stati destinatari, negli ultimi due anni, di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
 - d) non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001.
2. Può essere nominato ispettore il personale in possesso dei requisiti di cui al primo comma che abbia maturato un'esperienza nei settori specifici di attività di almeno sei mesi se in possesso di titolo di studio universitario o di almeno tre anni se in possesso di titolo di studio di secondo grado.

Art. 4 - Procedimento di individuazione e nomina degli ispettori

1. Arpa Piemonte procede alla nomina del personale ispettivo con cadenza periodica in relazione alle proprie esigenze organizzative.
2. La ricognizione del fabbisogno di personale ispettivo è effettuata annualmente.
3. Il procedimento di nomina è avviato con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia di apposito interpello riservato al personale dipendente dell'Agenzia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.
4. Il personale individuato ai sensi del comma precedente è avviato al percorso formativo obbligatorio preliminare di cui all'art. 6.
5. È inoltre direttamente avviato al percorso formativo obbligatorio preliminare, senza partecipazione all'interpello, il personale espressamente assunto da Arpa Piemonte, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per lo svolgimento di interventi ispettivi e assegnato alle strutture organizzative alle quali sono demandati tali interventi.
6. Il personale che abbia completato il percorso obbligatorio preliminare e abbia altresì maturato la specifica esperienza di cui all'art. 3, comma 2, può acquisire la qualifica di ispettore con riferimento ad uno o più settori specifici di attività.
7. La qualifica di ispettore è attribuita con decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferiscono le strutture che svolgono interventi ispettivi. Il Responsabile del Dipartimento formula la proposta sentito il Responsabile della struttura interessata. Nell'atto di nomina sono adeguatamente valorizzati il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente. Nel caso in cui il personale idoneo sia numericamente superiore al fabbisogno di personale ispettivo, è data preferenza a chi possiede il titolo di studio più alto e, a parità di titolo, a chi ha maturato maggiore esperienza.

Art. 5 - Tesserino di riconoscimento

1. A seguito dell'avvenuta nomina, all'ispettore è rilasciato un tesserino di riconoscimento che ne attesta l'attribuzione, sulla base del modello approvato dal consiglio di SNPA.
2. Il tesserino è firmato dal Direttore generale dell'Agenzia e riporta il logo di SNPA e di Arpa Piemonte, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione organizzativa di appartenenza.
3. L'ispettore, al momento dell'accesso in un sito o impianto, esibisce il tesserino e fornisce ai soggetti destinatari dell'intervento ispettivo dettagliate e puntuali informazioni sull'attività ispettiva prevista.
4. In caso di smarrimento o furto del tesserino, il Dipartimento Affari amministrativi e Personale ne rilascia un duplicato su richiesta del dipendente, previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento o furto all'Autorità di pubblica sicurezza.
5. Il tesserino è restituito e sostituito dal *badge* ordinario a seguito della sospensione o della revoca del ruolo di ispettore.

Art. 6 - Formazione

1. Arpa Piemonte, anche in attuazione delle indicazioni del Consiglio di SNPA, fornisce adeguata formazione obbligatoria specifica, sia preliminare all'acquisizione della qualifica di ispettore, sia di successivo aggiornamento periodico.
2. La formazione di cui al comma precedente è articolata con riferimento agli specifici settori di attività di cui all'allegato.
3. I percorsi formativi preliminari comprendono anche l'affiancamento al personale in servizio.
4. La mancata partecipazione agli aggiornamenti periodici comporta la sospensione della attribuzione della qualifica di ispettore e, se reiterata, la revoca.

Art. 7 - Assistenza legale e copertura assicurativa

1. Al personale ispettivo sono applicabili tutti gli istituti contrattuali e regolamentari del personale del comparto e della dirigenza, ivi incluse le norme relative alle coperture assicurative e al patrocinio legale.

Art. 8 - Obblighi di comunicazione

1. L'ispettore che venga a conoscenza di un procedimento penale a suo carico ne dà comunicazione senza ritardo al proprio responsabile.
2. L'ufficio Amministrazione del personale e Formazione comunica al Responsabile del Dipartimento di competenza il mancato assolvimento senza giustificato motivo degli obblighi formativi previsti per il personale ispettivo da parte dei dipendenti che rivestono tale ruolo.

Art. 9 - Sospensione del ruolo di ispettore

1. Il ruolo di ispettore è sospeso nei seguenti casi:
 - a) periodi di aspettativa;
 - b) sospensione temporanea dello svolgimento di funzioni ispettive;
 - c) mancata partecipazione alle attività di formazione specifica ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. La sospensione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del personale e Formazione su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferisce la struttura di assegnazione dell'interessato.

Art. 10 - Cessazione del ruolo di ispettore

1. Il ruolo di ispettore cessa per perdita dei requisiti, per rinuncia, per mancata partecipazione all'attività di controllo, nonché per reiterata mancata partecipazione alle attività di formazione specifica ai sensi dell'art. 6, comma 4.
2. La revoca è disposta con decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferisce la struttura di assegnazione dell'interessato o del Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e Personale.

Art. 11 - Codice di comportamento e codice etico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il codice di comportamento di Arpa Piemonte e il "Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi" di cui all'allegato 1 al D.P.R. 186/2024.

Titolo III - Modalità di esercizio delle funzioni di ispettore

Art. 12 - Competenze del personale ispettivo

1. Il personale ispettivo svolge la propria attività nell'ambito delle strutture organizzative di Arpa Piemonte alle quali è demandato lo svolgimento di interventi ispettivi.
2. Nell'ambito della struttura di assegnazione, ciascun ispettore opera nello specifico settore di attività relativamente al quale ha acquisito la qualifica.

Art. 13 - Responsabile del personale ispettivo

1. Per ciascuna struttura organizzativa alla quale è attribuito lo svolgimento di interventi ispettivi, il responsabile del personale ispettivo (di seguito "responsabile") è il dirigente responsabile della Struttura organizzativa stessa.
2. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo e ogni altra funzione indicata nel presente regolamento.
3. Il responsabile che versi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, deve astenersi dall'attività e darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale per le conseguenti determinazioni.

Art. 14 - Principi generali per lo svolgimento degli interventi ispettivi

1. Gli interventi ispettivi si svolgono in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di Arpa Piemonte, nel rispetto delle modalità determinate dai piani triennali per la prevenzione della corruzione dalla stessa adottata.
2. Per lo svolgimento del singolo intervento ispettivo il responsabile costituisce un apposito gruppo ispettivo costituito da almeno due ispettori.
3. In pronta disponibilità è garantita la presenza di almeno un ispettore presente nel relativo turno.
4. Nella costituzione del gruppo ispettivo è applicato il principio di rotazione. I gruppi ispettivi sono di norma costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
5. Qualora nel corso dell'intervento ispettivo emergano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, l'ispettore è tenuto ad astenersi dal compiere ulteriori attività, dandone comunicazione scritta al proprio responsabile.
6. Nel caso in cui il responsabile della struttura accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità o di conflitto di interessi in capo ad un ispettore, provvede alla sua sostituzione.

Art. 15 - Svolgimento dell'intervento ispettivo

1. L'intervento ispettivo è avviato dal responsabile d'iniziativa, a seguito di richieste da parte delle Autorità Competenti o di segnalazioni o di esposti.
2. Nei casi di cui all'art. 7, comma 4, del DPR 186/2024 il responsabile dispone l'archiviazione della segnalazione o dell'esposto.
3. L'ispettore svolge, di norma, le proprie funzioni nel territorio di competenza della struttura di assegnazione; nei casi eccezionali in cui si renda necessario e indifferibile un intervento fuori dal territorio di competenza, l'ispettore vi procede, dandone tempestivamente comunicazione alla struttura competente.
4. Il personale ispettivo identifica le persone presenti sul luogo dell'ispezione, ne acquisisce le dichiarazioni ed effettua, in contraddittorio con i soggetti presenti, le operazioni tecniche finalizzate ad acquisire i dati e le informazioni necessarie all'attività di controllo.
5. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.
6. Il personale ispettivo ha la facoltà di avvalersi di altro personale, in possesso delle necessarie competenze tecniche per l'espletamento delle attività, individuato dal responsabile.
7. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti all'intervento ispettivo di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio.

8. Delle operazioni è redatto verbale sottoscritto dal personale ispettivo che ha svolto l'intervento, nonché dai soggetti destinatari dell'ispezione o dagli stessi incaricati. Il verbale contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti ad ispezione o dagli incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Al soggetto destinatario dell'ispezione firmatario del verbale viene lasciata copia, salvo diversa specifica disposizione di legge.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Personale ispettivo in servizio

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i Responsabili delle strutture che svolgono attività di vigilanza, controllo e verifica ambientale effettuano una ricognizione del personale che svolge funzioni ispettive.
2. L'elenco è approvato dal Direttore Generale con proprio decreto. Agli ispettori in elenco deve essere attribuita la qualifica di Polizia Giudiziaria se necessaria per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione con decreto del Direttore Generale.

SETTORI SPECIFICI DI ATTIVITÀ
(art. 1, comma 2 e art. 4, comma 3, DPR 186/2024)

- Controlli presso aziende AIA
- Controlli presso aziende a rischio di incidente rilevante
- Controlli in materia di inquinamento acustico
- Controlli relativi ad impianti per telecomunicazioni
- Controlli in materia di radiazioni ionizzanti
- Controlli in siti contaminati
- Controlli relativi ad impianti termici
- Controlli presso aziende per verifiche apparecchiature ex D.Lgs. 81/08, Allegato VII
- Controlli in materia di igiene industriale
- Controlli presso attività produttive (gestione dei rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, terre e rocce da scavo, ambito agricolo ed annesse),
- Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni VIA
- Attività ispettive in materia di amianto